

Ai sigg. Segretari Nazionali

FP CGIL Federico Bozzanca

Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma RM
posta@fpcgil.it

FP CISL Luigi Salvatore Caracausi

Via Lancisi 25
00161 Roma RM
fp@cisl.it

FPL UIL Michelangelo Librandi

Via San Crescenziano 25
00199 Roma RM
info@uilfpl.it

Oggetto: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEI MESSI COMUNALI

L'associazione A.N.N.A., nata nel 2004, organizza ad oggi un numero rilevante di operatori della notificazione, in primo luogo i MESSI COMUNALI ed i MESSI NOTIFICATORI, con la finalità di approfondire le tematiche proprie della professione e di valorizzare la figura del Messo Comunale e del Messo Notificatore e promuoverne la crescita professionale.

Per scelta statutaria la nostra organizzazione non si occupa di questioni prettamente sindacali né contrattuali, rispettando i diversi ruoli rappresentativi.

Tuttavia, nell'occasione dell'attuale fase di rinnovo contrattuale del comparto autonomie Locali, riteniamo utile sottoporre all'attenzione delle organizzazioni sindacali alcune considerazioni e proposte maturate nel dibattito interno e in occasioni pubbliche in merito alla attuale classificazione degli operatori nostri associati.

I MESSI COMUNALI e NOTIFICATORI, come noto, sono inquadrati, in base al vigente CCNL, nella cat. B 1, sulla base delle vecchie declaratorie ex DPR n° 347/1983: in tale categoria vengono ricomprese le figure che svolgono mansioni di tipo esecutivo.

L'inquadramento del Messo appare, con ogni evidenza non più coerente con la professionalità oggi richiesta, l'autonomia decisionale, la responsabilità diretta di tale figura professionale.

Alla luce di attenta valutazione dei compiti svolti da tale categoria professionale, della responsabilità ad essa attribuita, nonché dell'evoluzione legislativa che ha interessato l'attività notificatoria, si ritiene che i tempi siano ormai maturi per una classificazione più aderente alla realtà attuale e si possa valutare un adeguato inquadramento degli addetti alla notifica in Cat. C.



Il Messo non svolge un'attività meramente esecutiva, tipica della cat. B, ma piuttosto un'attività che può definirsi certificativa, quanto agli effetti prodotti, comportante responsabilità del risultato quanto al procedimento, rispetto al quale l'operatore deve saper individuare la soluzione più adeguata con autonoma valutazione delle norme, valutazione soggetta solo alla legge.

Sulla base della declaratoria della Cat. C si ritiene pienamente ascrivibile alla stessa l'attività dell'addetto alla notifica, alla stregua di quanto previsto fin dal 1998 per la figura dell'agente di polizia locale, precedentemente inquadrato nella 5^a q.f.

Non si tratta soltanto di una rivendicazione economica, che pure ha un suo valore non trascurabile, ma di un problema di equità di trattamento tra figure simili, pur soggette a contratti diversi (es. ufficiale giudiziario), o tra funzioni equivalenti all'interno dello stesso contratto (es. agente di polizia locale) e, in definitiva, del corretto riconoscimento di una funzione che necessita di adeguata collocazione.

La Legge assegna alla notificazione funzione fondamentale ai fini dell'efficacia di alcuni procedimenti, anche esterni all'amministrazione di appartenenza: dalla corretta esecuzione di questa fase subprocedimentale dipende, spesso, l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di esigibilità delle prestazioni pretese da terzi, siano esse di natura finanziaria o relative ad un obbligo o divieto.

Ne consegue per il notificatore una responsabilità personale non solo penale, ma anche civile: sono molti i casi in cui il messo è chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere per il danno erariale conseguente a tardiva o errata notifica di atti emanati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Si noti che il messo è l'unico dipendente di categoria B a firmare un atto (relata di notifica) con efficacia verso i terzi, assumendone la responsabilità.

Inoltre, le recenti norme che hanno introdotto l'informatizzazione delle procedure (notifiche via PEC) richiedono ulteriore preparazione e specializzazione.

Va da sé che la risposta può essere solo la riqualificazione del profilo, nell'interesse anche della parte datoriale: una prestazione efficace e di "qualità" può essere pretesa solo se il dipendente è professionalmente preparato (accesso subordinato al possesso del titolo di studio della scuola media superiore) e opportunamente formato.

Una professionalità più elevata del Messo mette le Amministrazioni Comunali al riparo da eventuali pretese risarcitorie avanzate dai soggetti pubblici terzi che risultino danneggiati dall'attività non adeguata del Messo.

Peraltro l'operazione qui proposta avrebbe un impatto economico modesto, in considerazione del numero non elevato dei dipendenti coinvolti, molti dei quali già collocati nei "gradini" più alti della cat. B e, in qualche caso, già in cat. C.

Non va infatti trascurato che esistono già in vari Comuni inquadramenti dei Messo nella cat. B3 e C: laddove ci sono state le condizioni e la sensibilità di alcune Amministrazioni, in sede di



contrattazione decentrata si è preso atto dell'evoluzione della figura professionale; in alcuni casi integrando l'attività notificatoria con quella di accertatore anagrafico, altrove attribuita agli Agenti di Polizia Locale, si è reso possibile un percorso evolutivo della professionalità.

Ricordiamo ancora che il Messo Comunale oltre ad occuparsi di notificazioni, in un innumerevole numero di Comuni gestisce anche l'attività dell'albo pretorio, ora albo on line con le conseguenti di efficacia dei documenti che per legge devono essere portate a conoscenza della collettività mediante questo strumento ed anche quella dei depositi degli atti alla casa comunale.

Aldilà di pur apprezzabili quanto sporadiche sperimentazioni resta tuttavia affidato alla contrattazione nazionale il compito di risolvere la questione del corretto inquadramento, un problema di equità e di efficienza del sistema: va superata la marginalità dovuta al numero esiguo dei lavoratori coinvolti.

Riteniamo inoltre importante considerare l'estensione dell'indennità di responsabilità di € 300,00 (ex art 17, c. 2 lett. i CCNL 01/04/1999), rendendola applicabile a tutti i Messi superando l'attuale formulazione che ne limita l'applicabilità ai soli Messi che svolgono "funzioni di ufficiale giudiziario", ovvero ai Messi del Giudice di Pace, già Messi di Conciliazione.

Ringraziando per l'attenzione con l'auspicio di poter approfondire in successivi incontri le questioni qui solo accennate, porgo distinti saluti.

Verona 10.02.2018

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale

Firmata digitalmente